

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 1967

Modifica dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1964, n. 308, concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e per la modifica del terzo comma dell'articolo 286 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero dei lebbrosi

ONOREVOLI SENATORI. — In applicazione dell'articolo 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute dei cittadini come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, con successive leggi è stata assicurata ai malati di lebbra residenti nel territorio nazionale oltre l'assistenza sanitaria domiciliare e ospedaliera gratuita anche un assegno in danaro per gli stessi malati e per i familiari a carico.

Il primo provvedimento di applicazione della norma costituzionale fu la legge 29 ottobre 1954, n. 1047, la quale, avendo di mira non solo finalità assistenziali e sociali, ma anche profilattiche, assegnava agli hanse-niani ricoverati in stato di bisogno e ai rispettivi familiari a carico, nonchè ai malati dimessi dagli istituti di cura della lebbra, un aiuto finanziario.

Con la legge 18 marzo 1958, n. 257, il beneficio economico fu esteso anche a favore

dei familiari a carico degli hanse-niani dimessi e con le leggi 6 luglio 1962, n. 921 e 26 aprile 1964, n. 308, l'aiuto finanziario elevato e fissato nella misura di 500 lire per gli hanse-niani ricoverati e per ogni familiare a carico ed a 700 lire per gli assistiti a domicilio, fu stabilita la eliminazione della condizione dello stato di bisogno al fine di meglio tutelare il segreto sulla identità delle persone affette da lebbra.

L'unito disegno di legge mira ad elevare la misura degli assegni divenuti scarsamente efficaci a causa dell'aumentato costo della vita e a restituire serenità a una categoria che merita la più calda comprensione sociale attesa la natura del morbo, che gravemente l'avvilisce.

Giova ricordare al riguardo le proteste dei lebbrosi del lebbrosario di Gioia del Colle (Bari) trasformatesi anche in aperti atti di disordine che hanno reso necessario

l'intervento delle autorità locali e l'adozione di provvedimenti ritenuti urgenti e indispensabili.

In tale occasione l'opera pia Miulli di Bari con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Bari si accollò l'anticipo degli aumenti richiesti dalla categoria con intesa di recupero sui futuri aumenti autorizzati dalla legge.

E poichè i motivi che hanno consigliato di sopprimere la condizione dello stato di bisogno per aver diritto all'assistenza finanziaria — a tutela del segreto sull'identità delle persone affette da lebbra, il quale sarebbe facilmente violato nel corso delle indagini occorrenti per accertare lo stato di bisogno dei ricoverati — sussistono anche, e a maggior ragione, per quanto riguarda le spese di ricovero, con le norme del disegno di legge si propone altresì la modifica dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sanitarie che attualmente pone le spese di ospedalità per gli infermi affetti da lebbra a carico dello Stato, limitatamente al periodo di contagiosità e solamente per i malati poveri.

Detta variazione non si risolve in un aggravio al bilancio dello Stato in quanto nella pratica corrente, per la valutazione della condizione di povertà dei lebbrosi i comuni interessati non tengono conto della iscrizione degli stessi nell'elenco dei poveri, ma del preminente interesse profilattico che riveste

il ricovero, della cronicità della malattia e della difficoltà finanziaria in cui inevitabilmente prima o poi finiscono per trovarsi tutti gli hanseniani. In effetti non si è mai verificato che i comuni interessati non abbiano rilasciato le occorrenti dichiarazioni di povertà.

Il disegno di legge predisposto si compone di quattro articoli il primo dei quali stabilisce la nuova misura dell'aiuto economico finanziario secondo la distinzione esistente di ricoverati, assistiti a domicilio e di familiari a carico; l'articolo 2 predispone la modifica dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dalla legge 14 maggio 1936, n. 935, ponendo le spese di ospedalità dei lebbrosi a carico del Ministero della sanità. L'articolo 3 predispone la copertura dell'onere per il secondo semestre del 1966 e per il 1967 (per il ripiano della spesa già anticipata dalla ricordata opera pia Miulli) in lire 110 milioni, mediante detrazione degli importi occorrenti dal fondo del capitolo 1205, riguardante l'assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici.

Tale stanziamento negli accertamenti relativi all'ultimo esercizio 1965 presenta la necessaria disponibilità ed essendo la malattia in fase di sicuro anche se tenue regresso è attendibile che la disponibilità suddetta resti acquisita anche nei futuri esercizi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto alla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilita in:

lire 700 giornaliero per i lebbrosi ricoverati;

lire 1.500 giornaliero per i lebbrosi assistiti a domicilio;

lire 700 giornaliero per ogni familiare a carico.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 935, è sostituito dal seguente:

« Le spese di spedalità sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 110 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per il periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1967 mediante riduzione del capitolo 1205 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Le provvidenze stabilite dalla presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1966.